



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G. n. 21/2020

IL GIUDICE

Sul procedimento iscritto al Registro Generale delle procedure da sovraindebitamento al n. 12 dell'anno 2021, a scioglimento della riserva assunta con provvedimento del 21 dicembre 2021, esaminato il piano del consumatore depositato dall'avv. Gianluca Ruggiero nell'interesse di Tirelli Rocco, unitamente alle integrazioni successivamente disposte, osserva quanto segue.

Sull'istante grave la seguente debitoria, siccome rideterminata dalla parte e dall'OCC dott.ssa Raffaella Ilaria Dell'Aversano:

CREDITORE	GRADO	DEBITO	% SODDISF.	DEBITORIA RIFORMULATA
BEST Capital Italy Cessionaria Findomestic	CHIROGRAFO	4.097,09	45%	1.843,69
IFIS cessionaria Deutsche Bank	CHIROGRAFO	2.800,40	45%	1.260,18
IFIS Cessionaria INTESA SANPAOLO	CHIROGRAFO	1.518,35	45%	683,26
IFIS cessionaria Agos Ducato	CHIROGRAFO	32.733,58	45%	14.730,11
IFIS Cessionaria INTESA SANPAOLO	CHIROGRAFO	26.761,25	45%	12.042,56
YOUNITED SA	CHIROGRAFO	4.473,46	45%	2.013,06
IBL	CHIROGRAFO	37.752,00	45%	16.988,40
BANCA PROGETTO SPA	CHIROGRAFO	28.779,30	45%	12.950,69
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	PRIVILEGIO	10.837,88	100%	10.837,88
COMUNE DI GRUMO NEVANO (TARI)	PRIVILEGIO	2.355,00	100%	2.355,00
Compenso Spese Legali		5.000,00	100%	5.000,00
Compenso OCC		5.853,69	100%	5.853,69
TOTALE		162.962,00		86.558,52

Nella rappresentazione della situazione debitoria che precede si è tenuto conto anche delle spese della presente procedura, da soddisfare in prededuzione, da corrispondere in favore dell'OCC (compenso accettato tramite preventivo sottoscritto dal debitore) e dell'avv. Ruggiero che assiste il ricorrente.

Concorrono alla complessiva debitoria dell'istante anche crediti privilegiati nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione e del Comune di Grumo Nevano, secondo i gradi di privilegi descritti nella tabella sottostante.



AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (Irpef)	PRIVILEGIO Art. 2752 c. 1, art. 2758, art. 2759 n. 7
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (tributi locali – acqua)	PRIVILEGIO Art. 2752 c. 4, art. 2778 n. 20
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (smaltimento rifiuti)	PRIVILEGIO Art. 2752 c. 4, art. 2778 n. 20
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (tassa automobilistica)	PRIVILEGIO Art. 2752 c. 4, art. 2778 n. 20
COMUNE DI GRUMO NEVANO (TARI)	PRIVILEGIO Art. 2752 c. 4, art. 2778 n. 20

Il **nucleo familiare** del debitore è composto dai coniugi Tirelli Rocco e Roberta Corigliano e dai due figli maggiorenni Tirelli Antonio e Tirelli Pasquale, come attestato dall'OCC nella sua relazione. Il fabbisogno mensile è commisurato alle esigenze di soli tre membri della famiglia, in quanto Tirelli Pasquale attualmente è impegnato presso il Comando della Scuola Sottoufficiali della Marina Militare in Manfredonia, con un contratto a tempo determinato stipulato il 11/2/2021 per la durata di un anno e prossimo alla scadenza, per il quale percepisce uno stipendio mensile. Avendo lasciato la residenza familiare ed essendo attualmente autosufficiente, è del tutto ragionevole che le sue esigenze siano escluse dal fabbisogno familiare. Tale esclusione si risolve anche in un vantaggio indiretto per il ceto creditorio, che dalla contrazione delle spese familiari può ritrarre un maggior reddito da destinare alla buona riuscita del piano.

Nell'espone la **situazione patrimoniale** del debitore, l'OCC ha riscontrato l'assenza di beni immobili utilmente liquidabili nel patrimonio del Tirelli.

Questi risulta titolare di un solo bene mobile registrato, l'autoveicolo Adam Opel tg. CG845AF, immatricolato nel 2003, di modesto valore commerciale, presumibilmente stimato dall'OCC in € 2.000,00, e comunque impiegato dai membri della famiglia per gli ordinari spostamenti, come si evince dall'elenco delle spese mensili.

L'unica posta attiva realmente significativa che viene messa a disposizione dei creditori è costituita dal **reddito** da lavoro dipendente del Tirelli, pari ad una media mensile di € 2.112,50. Da tale importo attualmente sono trattenuti mensilmente € 363,00 per la delega di pagamento in favore di IBL ed € 320,00 per il pagamento del finanziamento erogato da Banca Progetto s.p.a. con cessione del quinto dello stipendio.

Dall'importo dello stipendio mensile vanno dedotte le **spese** necessarie al fabbisogno del nucleo familiare che non possono essere destinate al



soddisfacimento dei creditori, stimate analiticamente dal proponente in € 1.697,50 e ritenute congrue dall'OCC, in virtù delle esigenze generalmente occorrenti di carattere alimentare, medico e logistico.

Dal reddito così ricalcolato residua una disponibilità mensile di € 415,00 che il debitore intende offrire ai creditori per il risanamento della sua globale posizione debitoria.

Da quanto innanzi risulta evidente la situazione di **sovraindebitamento** del proponente, inteso come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e l'entità del patrimonio prontamente liquidabile, nonché come definitiva incapacità di farvi fronte, anche in ragione della consistenza della debitoria accumulata e delle trattenute applicate sullo stipendio che comprimono ulteriormente le risorse disponibili (art. 7 co. 2, lett. a, L. 3/2012).

Al ripianamento della situazione debitoria del Tirelli si è offerta di contribuire anche il coniuge Corigliano Roberta con una quota del proprio stipendio mensile. Il terzo ha manifestato l'intenzione di avvalersi della facoltà concessa dell'art. 8 co. 2 L. 3/2012 secondo cui, qualora i redditi del debitore non siano sufficienti ad assicurarne l'attuazione, la proposta di piano deve essere sottoscritta dal terzo che intenda conferire di redditi o beni propri. L'impegno del terzo a conferire € 300,00 mensili è stato definitivamente formalizzato mediante sottoscrizione della proposta di piano unitamente alle integrazioni depositate al fascicolo telematico in data 11/9/2021 (doc. n. 1). Tali risorse aggiuntive consentono il raggiungimento dell'equilibrio nel rapporto rata-reddito e la concreta attuabilità del piano sotto il profilo economico, anche in virtù della stabilità delle posizioni lavorative dei coniugi, entrambe a tempo indeterminato, come specificamente attestato dall'OCC su invito del Giudice (cfr. integrazioni alla relazione particolareggiata depositate in data 11/9/2021).

Ciò premesso, il ricorrente intende proporre ai propri creditori un **piano del consumatore** a norma degli articoli 7 e ss. della L. 3/2012 nei termini che seguono.

Si propone la ristrutturazione dei debiti di pertinenza del Tirelli nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione, attribuendo precedenza ai creditori prededucibili e successivamente ai creditori privilegiati e ai creditori chirografari, secondo il seguente riparto:

- ai **creditori prededucibili** (OCC e legale della procedura) viene offerto il pagamento in misura integrale, con la precisazione che il compenso dell'OCC sarà soddisfatto nei primi 12 mesi dall'omologa del piano (rate 1-19);
- ai **creditori privilegiati** viene offerto il pagamento in misura integrale nel rispetto della moratoria annuale in 24 rate (52 rate, dalla n. 13 alla n. 36);
- ai **creditori chirografari** viene offerto il pagamento nella misura falciata del 45% (a partire dalla rata n. 16).



Per la realizzazione del Piano è stata prevista una rata mensile costante di € 715,00. L'importo delle rate è stato reputato **sostenibile** dall'OCC in ragione del reddito percepito dal proponente e dal terzo, nonché della spesa media mensile necessaria al soddisfacimento dei bisogni familiari.

Si ritiene che il debitore possa pienamente disporre del proprio reddito da lavoro dipendente nonostante la **cessione del quinto** dello stipendio già disposto in favore di Banca Progetto s.p.a. e della delegazione di pagamento in favore di IBL s.p.a.

In passato sono sorti contrasti sulla possibilità di disporre del quinto dello stipendio già ceduto. Facendo leva sulla natura del contratto, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che la cessione del quinto abbia ad oggetto solo un credito futuro e pertanto possa produrre solamente effetti obbligatori in relazione agli importi dello stipendio ancora da maturare, potendo invece produrre effetti reali in favore del creditore cessionario solo relativamente alle mensilità già percepite. Depone in tal senso, tra l'altro, l'applicazione in via analogica dei principi sulla concorsualità anche alle procedure da sovraindebitamento (*ex multis*, Tribunale Grosseto, 11 Novembre 2019).

A tacitare i contrasti è intervenuto il nuovo comma 1-bis dell'art. 8, L. 3/2012, come riformato dal decreto Ristori, secondo il quale *“La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falciatura e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo”*.

Non vi è più, quindi, alcun dubbio sulla possibilità di includere nella proposta di piano del consumatore anche debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o con delegazione di pagamento e, conseguentemente, di disporre in favore dei creditori concorsuali.

Quanto alle tempistiche, si stima una **durata** complessiva del piano di **10 anni e 1 mese**, per un totale di **121 rate mensili**.

La durata del piano, pur se apprezzabile, appare complessivamente ragionevole, anche alla luce della percentuale di soddisfazione offerta ai creditori, che è apprezzabile e non irrisoria, e delle garanzie di corretta esecuzione del piano.

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., ord. n. 27544/2019). Nel giungere a tale conclusione la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della *“seconda chance”*: si è difatti ritenuto necessario



garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento. E infatti “*non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore*”. Del resto, la L. 3/2012 non individua alcun limite legale alla durata del piano, lasciando aperta la possibilità di valutare in concreto le ricadute derivanti da una eccessiva durata del piano del consumatore.

Nella relazione ex art. 9 comma 3 bis l. 3/2012 l'OCC, dott.ssa Raffaella Ilaria Dell'Aversano, ha attestato che il piano esposto risulta sostenibile e **fattibile**, in quanto rappresenta fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, sebbene in via parziale e dilazionata, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria. Il piano sopra riportato dovrà essere applicato tenendo conto delle integrazioni rese successivamente il 11/9/2021 e 22/11/2021, in occasione delle quali l'OCC ha rinnovato il giudizio di fattibilità del piano.

La maggior parte della **debitoria** del sig. Tirelli è composto da finanziamenti chirografari contratti nel tempo e così sintetizzabili:

CREDITORE	DEBITORIA AD OGGI	RATA	ANNO EROGAZIONE	DI
BEST Capital Italy Cessionaria Findomestic	4.097,09	100,00	2003	
IFIS cessionaria Deutsche Bank	2.800,40	190,00	2015	
IFIS Cessionaria INTESA SANPAOLO	1.518,35	80,00	2015	
IFIS cessionaria Agos Ducato	32.733,58	304,00	2016	
IFIS Cessionaria INTESA SANPAOLO	26.761,25	250,00	2017	
YOUNITED SA	4.473,46	81,15	2017	
IBL	37.752,00	363,00	2019	
BANCA PROGETTO SPA	28.779,30	320,00	2019	

Accedendo alla prospettazione di parte, le difficoltà economiche sono iniziate già negli anni 2000 allorché la coppia, per favorire l'ampliamento del nucleo familiare, ha dovuto sostenere ingenti spese di carattere sanitario in occasione della nascita dei due figli. La situazione si sarebbe aggravata più tardi negli anni 2011 e 2013 a seguito del decesso dei suoceri del Tirelli, che fino a quel momento avevano contribuito ai bisogni della famiglia in maniera non occasionale, per cui i redditi del Tirelli e del coniuge si sarebbero rivelati insufficienti a garantire un dignitoso tenore di vita familiare.

Il Tirelli riferiva quindi di essersi trovato nella necessità di ricorrere al credito per assicurare alla sua famiglia una relativa serenità e stabilità economica ma che, per far fronte ai crescenti impegni di carattere finanziario che andava



assumendo, si ritrovava costretto a stipularne di nuovi, onde garantire il consolidamento dei debiti precedenti.

Il Gestore della Crisi attestava la veridicità delle circostanze riferite dal proponente quanto alle **cause dell'indebitamento**, di cui trovava riscontro nella documentazione resa e, in particolare, dall'analisi dei contratti di finanziamento stipulati negli anni per il consolidamento dei precedenti o per l'acquisto di beni di consumo di comune necessità, come analiticamente illustrato nella ultima integrazione alla relazione particolareggiata (cfr. deposito del 22/11/2021). Sulla scorta di tali circostanze, ha escluso che il debitore abbia assunto obbligazioni colpevolmente o senza la prospettiva di non poterle adempiere, dovendosi ricondurre le cause della debitoria essenzialmente all'assolvimento degli obblighi incoercibili della vita familiare.

L'esame delle cause dell'indebitamento rappresenta un momento imprescindibile del giudizio di colpevolezza. Infatti, è la stessa legge che dà rilievo alle cause del sovraindebitamento ed alla diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni all'art. 9, comma 3-bis L. 3/2012, informazioni che devono essere necessariamente inserite nella relazione particolareggiata dell'OCC a pena di inammissibilità: tale disposizione non avrebbe senso alcuno se letta disgiuntamente dalla norma che censura la condotta colposa del debitore.

Occorre a questo punto analizzare la colpevolezza del debitore alla luce dei rinnovamenti normativi che hanno interessato la materia del sovraindebitamento con l'ultimo D.L. 137/2020 (cd. decreto Ristori), il quale ha anticipato l'entrata in vigore di alcune norme del Codice della Crisi d'Impresa.

E infatti, prima di tale novella, l'art. 12 bis L. 3/2012 disponeva in tal senso: *“il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità”*. La norma elevava il requisito della **meritevolezza** a principale criterio valutativo ai fini dell'omologa del piano del consumatore, consentendo al giudice di sindacare la colpevolezza o meno dell'indebitamento e di valorizzare in questo senso la diligenza osservata dal consumatore nell'assunzione delle obbligazioni.

Invece, con la riforma introdotta dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, il riferimento alla meritevolezza come criterio per l'omologa del piano è stato espunto, prevedendosi semplicemente che *“il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità (...) Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né*



far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”.

Contestualmente è stato novellato l’art. 7, comma 2, che alla lett. d-ter) stabilisce tra i presupposti di accesso al piano del consumatore che la proposta non è ammissibile quando il consumatore “*ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode*”.

Diverse sono state le reazioni registrate nella giurisprudenza di merito a seguito della riforma.

Un primo orientamento, più mite, adottando una *interpretatio abrogans*, ha ravvisato nella novella una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all’omologa del piano, assegnando di converso al Giudice un sindacato complessivo sulla sua fattibilità giuridica ed economica, anche sulla scorta del parere fornito dall’OCC e delle contestazioni mosse in contraddittorio.

Un secondo orientamento, senz’altro più rigoroso, ha individuato una perfetta sovrapposibilità tra la vecchia nozione di meritevolezza e la nuova nozione di colpa grave, consentendo al giudice di censurare le condotte debitorie che non siano state informate a principi di sana e diligente gestione patrimoniale dei propri interessi e negando così l’omologa del piano al consumatore che abbia assunto obbligazioni in maniera ingiustificata o con la consapevolezza di non potervi adempiere.

Infine, un orientamento mediano e filologicamente più corretto, al quale si intende prestare adesione, ha preso atto della *intentio legis* di ampliare le possibilità di accesso all’istituto, eliminando incerti e vaghi riferimenti alla meritevolezza del debitore, che rischiavano di involgere considerazioni di carattere etico e meta-giuridico; tuttavia, al tempo stesso, ha mantenuto in capo al giudice un margine valutativo sulla condotta del proponente, sebbene assai più restrittivo, limitato alle sole ipotesi di colpa grave, di dolo o di frode.

Incerti sono i confini della colpa grave. La graduazione della colpa rappresenta istituto civilistico già noto all’impianto codicistico e tuttavia di incerta definizione (si vedano gli artt. 1227 co. 1, 2055 co. 2 e 2236 cod. civ.). Occorre una lettura congiunta alla corrispondente normativa penalistica per individuare una definizione positiva della colpa come violazione di regole cautelari (art. 43 co. 1 c.p.) e, di conseguenza, per individuare la colpa grave come una macroscopica violazione di regole cautelari o come una violazione di quelle regole di contenuto più banale ed immediato. Va dunque qualificato come gravemente colpevole quel comportamento inescusabile, gravemente negligente e manifestamente rimproverabile, avuto riguardo alle capacità di un agente di media esperienza; giudizio che occorre calare nella fattispecie concreta, avuto riguardo alle capacità del soggetto di avvedersi delle conseguenze delle proprie azioni e della capacità di fronteggiarle.



Dunque il giudizio di meritevolezza non è del tutto svanito dal corpo della legge 3/2012, ma è stato senz'altro alleviato. La colpa del debitore non deve limitarsi a profili di leggerezza o superficialità (cd. colpa lieve), né deve limitarsi a profili di colpa generica: la legge pretende che si tratti di una colpa *grave*.

Emerge allora con tutta evidenza un rinnovato *favor* legislativo per l'accesso all'istituto che ha progressivamente determinato un ampliamento delle condizioni normativamente stabilite per l'omologa del piano, anche sulla scorta di una giurisprudenza di merito che si è sviluppata sul punto particolarmente elastica ed estensiva.

In merito, il vicino Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha osservato condivisibilmente che: *“Nell’ottica di ampliare le maglie del requisito di meritevolezza, si è affermata una lettura dell’art 12 bis L. 3/2012 finalizzata a dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l’esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito “sommerso””* (Tribunale S. Maria Capua Vetere 2/12/2020).

Al tempo stesso, un giudizio sulla colpevolezza dell'indebitamento sopravvive in chiave negativa e speculare con riguardo alla condotta dei creditori. Questi infatti potrebbero rivelarsi colpevoli di aver concorso causalmente al sovraindebitamento, favorendo maliziosamente un improvvido ricorso al credito, salva la ricorrenza di condotte dolose o gravemente colpevoli riconducibili al debitore idonee a radicare la sua esclusiva responsabilità. E infatti, a seguito della riforma, anche la condotta del creditore è assoggettata ad un giudizio di colpevolezza, volto a verificare se e in che misura questi abbia concorso all'indebitamento in spregio alle regole prudenziali del *bonus argentarius*, alleviando correlativamente il rimprovero di colpa in capo al debitore.

Orbene, nel muovere il giudizio di colpevolezza del debitore occorre fare buon governo di tali indispensabili premesse di metodo.

Dalla relazione particolareggiata in atti emerge come il debitore abbia fatto ricorso al credito allo scopo di fronteggiare le esigenze della vita familiare, dapprima per garantirne il sostentamento nell'imminenza della nascita dei figli, successivamente per consentirne la crescita, costretto dall'impellenza di procurarsi la liquidità necessaria per farvi fronte.

La molteplicità dei finanziamenti contratti a breve distanza di tempo, lungi dal costituire un profilo di aggravamento della colpa del debitore, rappresenta anzi proprio la tipica condizione di sovraindebitamento che il legislatore intende neutralizzare con i suoi interventi normativi (cd. “spirale del debito”).

L'esposizione debitoria che nel tempo è lievitata non può essere addebitata a comportamenti rovinosi o improvvidi del debitore, che anzi ha dimostrato l'intenzione di ripianare i debiti accumulati mediante il ricorso a nuovi finanziamenti, anche mediante cessione del quinto dello stipendio e, quindi, a



condizioni sempre più gravose, al solo scopo di non mancare al pagamento dei debiti già contratti. Del resto, dall'analisi qualitativa della debitoria maturata non emergono spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni di consumo della vita familiare sicché, qualora fosse ravvisabile un profilo di colpa, deve reputarsi semmai una colpa lieve, per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, senza soppesare adeguatamente le gravose conseguenze di tale scelta, e dal tenore del nuovo art. 7 co. 2 lett d-ter va escluso che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all'omologa del piano.

Tra l'altro, nella valutazione della colpa del consumatore non si può prescindere dalla correlativa colpa del soggetto finanziatore che abbia sottovalutato la verifica del merito creditizio.

Ebbene, da una interpretazione letterale degli artt. artt. 9 co. 3 lett. e 12 bis co. 3 bis L. 3/12, nonché del richiamato art. 124 bis T.u.b., discende come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore. Tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma del T.u.b., formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto.

Gli istituti di credito esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela e ciò li rende senz'altro i soggetti più qualificati a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, senza possibilità di scaricare la verifica del merito creditizio su un atto di autoresponsabilità del debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (sul punto si è uniformata la prevalente giurisprudenza di merito: si vedano, a titolo di esempio, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020, Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018).

La riforma di cui sopra ha raccolto l'elaborazione giurisprudenziale, stabilendo al nuovo comma 3 bis dell'art. 12 bis della L. 3/2012 che il comportamento colposo attribuibile al soggetto finanziatore nella valutazione del merito creditizio di cui all'art. 124 bis T.u.b. precluda la possibilità di avanzare doglianze avverso il decreto di omologa, in un'ottica deflattiva dall'eco vagamente punitiva per il creditore negligente che abbia sottovalutato tali profili di indagine, concorrendo causalmente in questo modo all'insorgere dello stato di sovraindebitamento.

A tal proposito, è stato affermato nella giurisprudenza di merito che la riforma *“ha considerato causa di possibile esenzione da colpa (grave) del debitore l'ipotesi di concessione di finanziamenti da parte di creditori qualificati (banche o società finanziarie), potendo egli infatti ben fare affidamento sulle*



capacità di valutazione del merito creditizio da parte di tali soggetti” (Tribunale Avellino, 03/03/2021).

In tal senso va ribadita l'assenza di profili di colpa in capo al debitore rispetto al finanziamento chirografario contratto nel 2019 con IBL, in mancanza di un'adeguata istruttoria da parte della società che eroga il credito sulle capacità reddituali del contraente, della quale è espressamente onerata dalla legge (cfr. attestazione dell'OCC sulla verifica del merito creditizio depositata in atti il 13/4/2021). Dalle indagini dell'OCC è emerso infatti che la complessiva situazione debitoria dell'istante fosse già consultabile dall'archivio Crif e l'istituto di credito, omettendo tale adempimento, ha senz'altro concorso ad aggravare lo stato di sovraindebitamento da cui era già afflitto il debitore.

A tali considerazioni va da ultimo aggiunto che i finanziamenti risalgono ad un periodo storico in cui il Tirelli si sarebbe ritrovato sprovvisto dell'assistenza materiale dei suoceri, evento questo non prevedibile, non auspicabile e certamente non imputabile all'odierno debitore che, nel tentativo di garantire al proprio nucleo familiare il mantenimento di un dignitoso tenore di vita, si è ritrovato invece coinvolto nella spirale del debito.

In definitiva, gli elementi di fatto così evidenziati portano il giudicante ad escludere che il ricorrente non sia meritevole di accedere ad un piano del consumatore per prodigalità o per altri comportamenti gravemente colposi, dovendosi ritenere piuttosto che l'indebitamento si sia aggravato a causa della crescita del nucleo familiare e dei suoi correlativi bisogni, anche a seguito del decesso dei suoceri del Tirelli e del progressivo aggravamento degli impegni finanziari assunti. Occorre piuttosto in questa sede valorizzare il principio della *seconda chance*, che intende riabilitare il debitore al fine di consentirgli il ritorno ad una vita serena e dignitosa, sottraendolo alla pericolosa spirale del debito da cui il proponente è stato assorbito.

Nel presente piano del consumatore si propone altresì il pagamento integrale, ancorché dilazionato, dei crediti munito di **privilegio** per mancato pagamento di Irpef, tasse di smaltimento rifiuti ed altri tributi locali

Le tempistiche di soddisfazione proposte sono coerenti con quanto stabilito dall'art. 8 co. 4 L. 3/2012 nell'interesse del creditore munito di privilegio, pegno o ipoteca. La norma infatti dispone che *“la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno ipoteca”*.

È controverso in giurisprudenza se la norma abbia inteso concedere un termine annuale a carattere perentorio, entro il quale garantire l'esecuzione dell'intero pagamento al creditore ipotecario, oppure quale termine iniziale del piano di pagamento.

Appare coerente con la finalità della norma, che è diretta all'eliminazione della situazione di sovraindebitamento, ritenere che il legislatore abbia fatto



riferimento all'inizio di esecuzione del piano di pagamento. Invero una diversa soluzione interpretativa presupporrebbe in capo al debitore non uno stato di sovraindebitamento, bensì uno stato di mera difficoltà economica di carattere transitorio e risolvibile in un anno, tale da consentirgli di recuperare in tempi stretti le liquidità necessarie a fronteggiare l'integrale soddisfazione del creditore privilegiato. Tale soluzione, oltre che di ardua realizzabilità, sarebbe in contrasto con lo spirito della speciale disciplina della L. 3/2012 ed in aperta contraddizione con l'accertato stato di sovraindebitamento del debitore, che è assunto a condizione di ammissibilità della procedura.

Tanto premesso, il piano del proponente che prevede il *dies a quo* del pagamento dei creditori privilegiati non oltre il primo anno e, quindi, a partire dalla tredicesima rata del piano, deve ritenersi conforme all'art. 8 co. 4 L. 3/2012.

Si costituiva in giudizio IBL Banca - Istituto Bancario del Lavoro s.p.a. al fine di contestare il merito del piano sotto diversi profili. Le doglianze erano essenzialmente riconducibili all'inconfigurabilità dello stato di sovraindebitamento, anche per l'omessa considerazione tra le poste attive del TFR dei coniugi e del reddito del figlio autosufficiente, nonché l'assenza di meritevolezza.

A sostegno dell'operato della banca, insisteva nella condotta gravemente colposa del Tirelli che, per ottenere la concessione del finanziamento, avrebbe dichiarato alla banca di non avere pregresse posizioni debitorie. Nella documentazione di parte infatti è possibile consultare il questionario sulla situazione finanziaria del cliente dove, alla domanda "*attualmente ha finanziamenti in essere?*" il debitore barrava con una crocetta la casella "*no*".

Tale profilo è assorbente di ogni altra considerazione. Emergono senz'altro profili di colpa in capo alla IBL che, nel tentativo di censurare la condotta del proponente, di fatto ha ammesso che la valutazione sul merito creditizio sia stata condotta in maniera non adeguata. Come già osservato in precedenza, la verifica del merito creditizio costituisce preciso onere dell'istituto di credito che, in ragione della natura professionale della sua attività, è il soggetto più qualificato a condurla, pena le conseguenze stabilite dalla legge. Nel caso di specie, lo stato di sovraindebitamento del Tirelli poteva essere desunto dalla banca mediante consultazione delle banche dati del Sistema di Informazione Creditizia e anche mediante una semplice visura Crif, già completa di ogni informazione, come è emerso anche dalle indagini condotte dall'OCC.

Le doglianze della banca vanno esaminate alla luce del novellato art. 12 bis il quale, al comma 3 bis, stabilisce che "*Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore*".



La verifica del merito creditizio non costituisce più solo un onere, ma anche un preciso obbligo di legge, che va adempiuto con un grado di diligenza commisurata alla qualifica professionale del soggetto ai sensi dell'art. 1176 co. 2 cod. civ. Tale obbligo è stabilito non solo a tutela della propria posizione negoziale, ma anche di quella dello stesso cliente, contraente debole del rapporto, e promana direttamente dagli obblighi di buona fede ex artt. 1374 e 1375 cod. civ. che permeano il regolamento negoziale.

È evidente allora che l'istruttoria sulla solvibilità del cliente non possa esaurirsi in una mera autodichiarazione di solvibilità del debitore, che non può esimere la società che eroga il credito dal condurre e proseguire le proprie autonome ricerche patrimoniali sul contraente,

L'inadempimento a tale obbligo comporta una sanzione di carattere endoprocessuale che inibisce al creditore di esercitare con pienezza di poteri le proprie facoltà nel giudizio di omologa del piano del consumatore. Al creditore inadempiente non è consentito contestare il piano, prospettando cause di inammissibilità che derivino da comportamenti colposi – ma non dolosi - del creditore, né può presentare opposizione all'omologa per cui, ravvisandosi anche nel caso di specie tali profili di inadempimento, non è necessario esaminare nel merito i profili di contestazione sollevati da Banca IBL.

In ogni caso, per completezza di motivazione, si osserva come l'esclusione del reddito del figlio del proponente dal piano sia del tutto legittima e ragionevole: questi infatti è uscito dal nucleo familiare perché economicamente autosufficiente, tant'è che le spese per il suo sostentamento non sono state prese in considerazione nella stima del fabbisogno mensile, come già osservato. Sarebbe allora del tutto irragionevole pretendere il concorso dei redditi del figlio per l'esecuzione del piano e, al tempo stesso, l'esclusione delle spese necessarie al suo sostentamento, tra l'altro in altra residenza distante da quella familiare; viceversa, l'inclusione dei bisogni del figlio nel fabbisogno familiare potrebbe risolversi in un danno per i creditori, comprimendo ulteriormente le risorse disponibili per l'esecuzione del piano. Tra l'altro, per ammettere il contributo del figlio del Tirelli sarebbe stata necessaria un'espressa dichiarazione di impegno liberamente e spontaneamente sottoscritta dal terzo, come già fatto dalla sig.ra Corigliano. Infine, si consideri che il contratto a tempo determinato del figlio del proponente, di imminente conclusione, non conferisce alcuna garanzia di stabilità del suo reddito.

Successivamente si costituiva nel giudizio di omologa anche Banca Progetto s.p.a., associandosi alle contestazioni mosse da IBL sul merito del piano e difendendo la propria posizione di privilegio in quanto cessionaria del quinto dello stipendio del Tirelli.

Anche Banca Progetto appare inadempiente sotto il profilo della verifica del merito creditizio. Tanto si desume dal periodo temporale di stipulazione del finanziamento, analogo a quello del contratto di IBL (2019), quando erano già consultabili in visura Crif i pregressi inadempimenti del debitore. In ogni caso, va escluso che il cessionario del quinto dello stipendio possa conservare un



trattamento privilegiato rispetto agli altri creditori concorrenti, sulla scorta di quanto già diffusamente osservato in merito al novellato art. 8 co. 1 bis L. 3/2012.

In mancanza di contestazioni sulla convenienza del piano da esaminare nel merito, non occorre motivare *funditus* sulla maggiore convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria, pur esaminata dall'OCC nella sua relazione particolareggiata.

In definitiva, la proposta appare nel suo complesso rispettosa della *ratio* della normativa sul sovraindebitamento ed alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato è possibile omologare il piano del consumatore oggetto del presente procedimento.

L'organismo di composizione della crisi dovrà poi risolvere le eventuali difficoltà che eventualmente insorgeranno nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 L. 3/2012.

P.Q.M.

OMOLOGA il piano del consumatore proposto da Tirelli Rocco (C.F.: TRLRCC71L07E224O), nato a Grumo Nevano (NA) il 7/7/1971 ed ivi residente alla Viale Principe di Piemonte n. 47, come esposto nella relazione particolareggiata a firma della dott.ssa Ilaria Raffaella Dell'Aversano, così come successivamente integrata con le precisazioni depositate il 11/9/2021 ed il 22/11/2021;

DÀ ATTO che, ai sensi dell'art. 12 ter L. 3/2012, dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

DISPONE che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata;

MANDA alla Cancelleria per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale;

DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato come riportate nella parte motiva, a partire dal 20-25 gennaio 2022 e al 20-25 di ogni mese successivo per l'intera durata;

RAMMENTA all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 della legge n. 3 del 27-1-2012.

Aversa, 13 gennaio 2022

Il Giudice

Dott.ssa Benedetta Magliulo

